

Stato patrimoniale/1

ATTIVO CIRCOLANTE, TITOLI E PARTECIPAZIONI

Imposte anticipate, va limitata l'iscrizione nell'attivo circolante

Ammessa solo quando si ha una ragionevole certezza del loro futuro recupero

PAGINA A CURA DI
Marco Rescigno

Particolare attenzione va posta nella predisposizione dei bilanci 2018 alle poste dell'attivo circolante che presuppongono stime e valutazioni, quali crediti, rimanenze e attività per imposte anticipate.

I CREDITI DELL'ATTIVO CIRCOLANTE

La rilevanza dei crediti secondo il «criterio del costo ammortizzato» tenendo conto del «valore di presumibile realizzazione» impone che il mancato (o parziale) incasso di flussi finanziari su crediti iscritti in portafoglio comporti l'apporto di svalutazioni con i relativi effetti sul costo ammortizzato secondo le regole imposte dal paragrafo 66 dell'Oic 15. La svalutazione da apportare dovrà essere pari alla differenza tra il valore contabile e il valore dei flussi finanziari futuri stimati, ridotti degli importi che si prevede di non incassare, attualizzato al tasso di interesse effettivo originario del credito (tasso di interesse effettivo calcolato nella rilevazione iniziale). Anche le operazioni di cessione di crediti finalizzate a finanziare il capitale circolante dovranno essere contabilizzate secondo puntuali regole ad oggi contenute nel paragrafo 71 dell'Oic 15. La cancellazione dei crediti dal bilancio potrà avvenire solo quando «i diritti contrattuali sui flussi finanziari derivanti dal credito si estinguono; oppure la titolarità dei diritti contrattuali sui flussi finanziari derivanti dal credito è trasferita e con essa sono trasferiti sostanzialmente tutti i rischi inerenti il credito».

L'applicazione della regola contabile in occasione di cessioni di crediti comporterà la corretta rappresentazione in bilancio della reale situazione patrimoniale e finanziaria con esposizione dell'effettivo indebitamento netto, del capitale circolante lordo e della posizione finanziaria netta.

LE RIMANENZE DI MAGAZZINO

Il criterio generale di valutazione delle rimanenze prevede il confronto tra il costo delle giacenze (di acquisto o di produzione) e il valore di realizzazione desumibile dall'andamento del mercato. Per l'individuazione del valore di mercato è buona regola partire

dalla definizione dell'Oic 13 che lo definisce come: «stima del prezzo di vendita delle merci e dei prodotti finiti nel corso dell'esercizio della normale gestione, avuto riguardo alle informazioni di mercato, al netto dei presunti costi di completamento e dei costi diretti di vendita». Nell'individuazione del «valore di mercato» è opportuno considerare anche i fatti successivi intervenuti dopo la chiusura dell'esercizio.

In periodo di bassa produttività o inattività di impianti è opportuno rivedere il processo di imputazione dei costi alle rimanenze secondo quanto indicato al paragrafo 29 dell'Oic 13 il quale stabilisce che l'ammontare dei costi fissi attribuiti a ciascuna unità produttiva non deve aumentare in conseguenza di tali eventi (bassa produzione o inattività di impianti appunto). I redattori del bilancio dovranno, in queste fattispecie, non attribuire tali maggiori costi alle rimanenze ma rilevarli come costi d'esercizio rappresentando di fatto inefficienze.

I CREDITI PER IMPOSTE ANTICIPATE

L'Oic 25 impone rigide regole che limitano l'iscrizione delle attività per imposte anticipate nell'attivo circolante, nel rispetto del «principio della prudenza» e con il sussistere della «ragionevole certezza del loro futuro recupero». Utilizzare il giusto grado di prudenza significa non considerare utili o attività potenziali il cui realizzo, seppur probabile, non è certo ed il relativo ammontare può essere determinato con un considerevole grado di accuratezza.

La ragionevole certezza è comprovata quando esiste una proiezione dei risultati fiscali della società (pianificazione fiscale) per un periodo di tempo ragionevole, in base alla quale si prevede di conseguire redditi imponibili non inferiori delle differenze che si annulleranno (in caso di imposte anticipate calcolate su differenze temporanee) o sufficienti per utilizzare le perdite fiscali (in caso di imposte anticipate calcolate su perdite fiscali). Ancor più nel caso di imposte anticipate su perdite fiscali è indispensabile la predisposizione di un piano economico finanziario pluriennale che evidenzia redditi prospettici sufficienti ad assorbire le perdite fiscali che hanno generato le imposte anticipate. Pur se il regime di deducibilità delle perdite fiscali non prevede ad oggi limiti temporali di riporto, è bene limitare il recupero ad un arco temporale abbastanza ristretto di massimi 5 anni, risultando estremamente arduo (e quindi non prudente né ragionevole) fare previsioni oltre tale limite.

STIME E VALUTAZIONI

Crediti dell'attivo circolante

Operazioni di smobilizzo oppure di cessione di crediti finalizzate a finanziare il capitale circolante ai fini della valutazione del trasferimento e quindi della cancellazione dal bilancio, l'Oic 15 («Crediti») impone un'attenta considerazione della fattispecie attraverso una valutazione delle clausole contrattuali quali ad esempio le garanzie fornite, gli obblighi contrattuali, le commissioni e le penali per il mancato pagamento, nonché eventuali franchigie da corrispondere a soggetti che hanno garantito l'incasso del credito.

Rimanenze di magazzino

La regola generale, secondo cui i costi fissi di produzione vengono ripartiti sui prodotti utilizzando percentuali prefissate basate sul volume dei costi previsto per un normale livello di produzione, deve essere rivista in periodi di bassa produttività o di inattività di impianti. Per esempio, durante una crisi di mercato, e quindi in periodi di bassa produzione o di inattività di impianti, la ripartizione dei costi fissi generali di produzione deve essere effettuata sulla base di un livello effettivo di produzione e non in base ai livelli normali per quell'impianto. In tal caso si concretizzerebbe erroneamente l'attribu-

zione alle rimanenze di maggiori costi dovuti al mancato utilizzo della capacità produttiva normale.

Crediti per imposte anticipate

Il possibile beneficio futuro connesso ad una perdita non è da interpretarsi come un credito certo che matura verso l'erario con conseguente automatica iscrizione di imposte anticipate. Contrariamente, il beneficio futuro legato alla recuperabilità delle perdite fiscali è di incerta realizzazione dato che per utilizzare tale beneficio è necessaria l'esistenza di futuri redditi imponibili supportato da piani pluriennali prospettici.

La deroga. Il criterio di valutazione generale non si applica ai titoli partecipativi e di debito

Si usa il valore dell'ultimo bilancio

I bilanci 2018 possono derogare al criterio di valutazione generale per i titoli (partecipativi e di debito) che non costituiscono immobilizzazioni che impone l'iscrizione al costo di acquisto calcolato secondo il criterio del costo ammortizzato ovvero, se minore, al minor valore di realizzo desumibile dall'andamento del mercato. È quanto prevede il D.l. 119/2018 all'articolo 20 quater del provvedimento, che consente di mantenere nei bilanci 2018 gli stessi valori del bilancio precedente, permettendo ai soggetti che adottano i principi contabili nazionali di evitare la svalutazione in base al valore di realizzazione desumibile dall'andamento di mercato, ma solo se la «perdita» non ha carattere durevole.

La concessione ripropone una precedente norma introdotta con il Decreto 185/08 più volte prorogata, che aveva l'intento di equiparare in via eccezionale e ai soli fini valutativi le poste del circolante a quelle immobilizzate evitando opportunisticamente il cambio di destinazione da un comparto (circolante) all'altro (immobilizzato) al solo fine «strumentale» di evitare svalutazioni in bilancio. Già in occasione della deroga di legge del 2008, l'Oic aveva fornito delucidazioni su temi di natura contabile nel Documento interpretativo Oic 3 che mantiene sostanzialmente la sua validità anche con riferimento al recente regime derogatorio.

La disposizione riveste carattere

transitorio: la norma si applica con riferimento all'esercizio in corso al 24 ottobre 2018 e, quindi, in riferimento all'esercizio 2018 per i soggetti con esercizio sociale coincidente con l'anno solare.

L'applicazione della deroga nella prossima campagna bilanci 2018 dovrà comportare alcune attenzioni.

● **Deroga ma con facoltà di applicazione.** La norma introduce una facoltà

TRANSITORietà

Questa possibilità, i cui effetti vanno indicati nella nota integrativa, è riconosciuta solo per l'esercizio in corso al 24 ottobre 2018

la cui utilizzazione è lasciata alla discrezionalità tecnica dell'organo amministrativo che redige il bilancio.

● **Valutazione anche di fatti successivi alla chiusura dell'esercizio.** Per l'applicazione della deroga è necessario prendere in considerazione i fatti intervenuti dopo la chiusura dell'esercizio. Infatti, nel caso in cui tra la data di riferimento e quella di approvazione del bilancio, i titoli siano ceduti a un corrispettivo inferiore a quello risultante dall'applicazione della deroga, le attività devono essere iscritte al minor valore di vendita nei limiti della perdita che sarebbe

stata ascrivibile in base all'andamento del mercato.

● **Adeguatezza informativa.** L'applicazione della deroga dovrà essere illustrata nella nota integrativa che dovrà fornire disclosure circa la situazione anomala che ha contraddistinto l'andamento dei mercati e del provvedimento legislativo, il ricorso alla deroga, l'effetto della deroga sul risultato economico dell'esercizio e sulla consistenza patrimoniale.

Infine, l'applicazione della deroga impone all'organo incaricato della revisione una maggiore attenzione all'effettuazione delle proprie verifiche e nell'espressione del giudizio sul bilancio. Il revisore sarà tenuto a verificare che le perdite di valore dei titoli non abbiano carattere duraturo. In caso di applicazione della deroga, appare opportuno comunque inserire nella relazione ex articolo 14 del Dlgs 39/2010 un apposito richiamo d'informativa fornito dagli amministratori. Al collegio sindacale sarà demandata un'attenta e rigorosa valutazione del legittimo utilizzo della deroga e dell'informativa obbligatoria da fornire nei documenti contabili, valutando accuratamente e, se necessario, contrastando politiche di distribuzione di utili poco prudenti in quanto relative a risultati formati per effetto di mancate svalutazioni di titoli dell'attivo circolante.